

102047022L		
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA		
N. 107/2010		
UOR	CC	RUO
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo	Settore/Sezione	



Già trasmesso per posta elettronica
In data 21/5/2010

TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA

Riunione ex art. 47 quater R.D. 30 gennaio 1941, n. 12

Il Presidente *M. Di Marco*
(Dott. Antonio *DI MARCO*)

Riunione del 26 maggio 2010

Ordine del giorno:

X Visto con copia
Vibo Valentia 3/6/2010

Il Presidente
Dott. Roberto Lucisano

1) CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEI C.T.U.

Si conviene di liquidare ai c.t.u. i seguenti acconti:

- Medici (c.t.u. semplici) e c.t.u. tecniche in materia cautelare e giudizi possessori = € 300,00;
- Medici (c.t.u. in materia di responsabilità medica o c.t.u. esterni) e consulenze tecniche (contabili e bancarie, in materia di diritti reali) = € 500,00.

Per la liquidazione finale:

- per le c.t.u. mediche dovrà applicarsi l'art. 21 della tabella allegata al DPR 115/2002, nonché l'art. 52 DPR 115/2002 il quale prevede la possibilità di un aumento sino al doppio degli onorari per le prestazioni di particolare importanza, complessità e difficoltà;
- per le altre c.t.u. dovranno applicarsi gli onorari contemplati dalle tabelle previste nel medesimo DPR 115/2002 tenendo conto, in particolare, del criterio per vacanze.

Le spese vanno liquidate solo se adeguatamente documentate (certificato costo chilometrico e certificato distanza chilometrica).

Le spese sostenute per eventuali ausiliari (vanno considerati tali solo quei tecnici con qualifica professionale inferiore a quella del nominato c.t.u.) vanno liquidate solo se l'utilizzo dell'ausiliario è stato preventivamente autorizzato e solo previo deposito di fattura per l'opera dallo stesso espletata.

2) ACQUISIZIONE FASCICOLO FASE MONITORIA

Alla prima udienza occorre onerare parte opposta al deposito del fascicolo relativo alla fase monitoria.

3) CORREZIONE ERRORE MATERIALE

Per procedere alla correzione materiale fissare sempre l'udienza di comparizione delle parti con onere in capo al richiedente di notificare l'istanza di correzione alle controparti ed evitare che con tale strumento le parti introducano dei giudizi di appello.

In particolare può procedersi alla chiesta correzione solo in caso di mero errore materiale: numeri, date, nomi, non corrispondenza tra quanto inserito in motivazione e dispositivo.

4) CALENDARIO UDIENZE, MEDIAZIONE E PROVA SCRITTA

Nel concedere i termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c., nel rispetto della nuova normativa, occorrerà avvisare le parti della facoltà di usufruire dell'istituto della mediazione, nonché della facoltà che le stesse hanno di prestare il consenso alla testimonianza scritta (da utilizzare in particolar modo per le ipotesi di conferma del verbale ad opera dei verbalizzanti o della conferma di preventivi di spesa)(cfr. verbale allegato).

All'esito della riserva sull'ammissione dei mezzi istruttori articolati dalle parti, ove possibile, predisporre un calendario delle successive udienze, soprattutto per le udienze nelle quali scadenzare ed espletare le prove ammesse.

5) INTERVENTO VOLONTARIO E PROCEDIMENTI CAUTELARI

Si ritiene ammissibile l'intervento volontario di un terzo nei procedimenti cautelari e possessori.

6) IMPROCEDIBILITA'

Se alla prima udienza la parte istante non prova l'avvenuta notifica dell'atto introduttivo del giudizio, il ricorso (nel rito lavoro) o l'appello andranno dichiarati improcedibili.

7) GIUDIZI DI DIVISIONE

A) Nei giudizi di divisione ereditaria o comunque inerenti a successione è necessario che l'attore esibisca:

- 1) Titolo di provenienza dei beni in favore del de cuius;
- 2) Iscrizioni e trascrizioni contro il de cuius dalla data di acquisto dei cespiti alla data di apertura della successione (ovvero di alienazione del bene);
- 3) iscrizioni e trascrizioni contro i successori dalla data di apertura della successione a quella della trascrizione della domanda;
- 4) Copia degli atti di donazione, vendita che si assume simulata, testamento;
- 5) certificato storico catastale dalla data del documento di cui al punto 1) all'attualità.

B) nei giudizi di scioglimento di altre comunioni è necessario esibire

- 1) titolo di provenienza dei beni in favore dei dividendi;
- 2) Iscrizioni e trascrizioni contro i dividendi dalla data di acquisto dei cespiti alla data di trascrizione della domanda

Nelle divisioni aventi ad oggetto fondi rustici è necessario altresì la produzione in giudizio del certificato di destinazione urbanistica, relativo al bene in comunione ai sensi dell'articolo 18 della legge 47/1985.

Invece di esibire le certificazioni dell'Agenzia del territorio (ex Conservatoria dei RR.II.) l'interessato ha facoltà di produrre un attestato redatto da notaio.

In relazione ai quesiti da formulare al c.t.u. in giudizio di divisione vedere allegato.

Vibo Valentia, 26 maggio 2010

IL PRESIDENTE
Dott. Antonio Di Marco



TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA

VERBALE DI UDIENZA DI PRIMA COMPARIZIONE DELLE PARTI E
TRATTAZIONE EX ART. 183 C.P.C.

CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N.....R. G.

Udienza del.....alle ore.....innanzi al
Giudice Istruttore Dr....., per l'attore è comparso
l'Avv.....

.....
per il convenuto è comparso l'Avv.....

.....
si costituisce depositando il fascicolo di parte e comparsa di risposta/
costituitosi con comparsa depositata in cancelleria
il.....i/il procuratore/i
del..... entrambi i procuratori chiede/chiedono termine ai sensi
dell'art 183 VI° comma c.p.c.

Il Giudice Istruttore,

verificata la regolarità del contraddittorio, dichiara la contumacia del/dei
convenuto/i..... richiesti alle parti i chiarimenti
necessari e indicate le eventuali questioni rilevabili d'ufficio e invita le stesse a
procedere a mediazione.....

CONCEDE ALLE PARTI

1. il termine perentorio di giorni trenta per il deposito di memorie limitate
alle precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle
conclusioni già proposte.
2. un successivo termine di giorni trenta per replicare alle domande ed
eccezioni nuove o modificazione dall'altra parte, per proporre le
eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni
medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzione
documentale;
3. un ulteriore termine di venti giorni per le sole indicazioni di prova
contraria e per esprimere l'eventuale consenso alla testimonianza
scritta;

RINVIA

la causa all'udienza del....., ore 09.00 per i
provvedimenti conseguenti e per l'emanazione del calendario del processo.

Il Cancelliere

Il Giudice

Quesiti per la CTU in materia di divisione ereditaria o altra comunione.

Esaminata la documentazione prodotta ed individuati con riferimento ai titoli di provenienza e ai certificati catastali i beni oggetto della massa da dividere il CTU:

- 1) Descriva dettagliatamente i beni stessi e ne dia la rappresentazione grafica e fotografica;
- 2) Determini il loro attuale valore di mercato chiarendo dettagliatamente i concreti elementi di stima e di confronto assunti a sostegno della valutazione effettuata;
- 3) Predisponga un progetto di comoda divisione degli stessi tenendo conto delle quote come determinate con gli eventuali conguagli in denaro;
- 4) Ove i beni non siano comodamente divisibili dia adeguata spiegazione di detta indivisibilità;
- 5) rilevi se gli immobili presentino o meno i requisiti che ne garantiscono la legittimità urbanistica e ne consentano la commerciabilità ai sensi della legge 47/1985 e succ. mod.
- 6) Determini il corrispettivo del godimento degli immobili da parte dei condividenti che ne abbiano l'uso esclusivo detratti gli oneri di manutenzione se provati